SERAFINA RUGGIERO

Evoluzioni del problema della cittadinanza nello Stato di Israele

1. *Chi è l'ebreo?*

Nella favola dei fratelli Grimm "l'ebreo nel roveto" gli autori dipingono un'immagine che era stata classica fino ad allora dell'ebreo. Avido, bugiardo e mai sazio di beni, a causa di un incantesimo danza senza posa in un roveto e l'eroe della fiaba che aveva lanciato il sortilegio gli grida "Hai scorticato la gente a sufficienza: ora avrai altrettanto!" [1]. Questa una delle descrizioni dell'ebreo nella Germania del XIX secolo, fissato nell'icona dello spauracchio, il cattivo maligno che l'eroe della favola incontra nella sua avventura. In altri contesti, in altre favole questo personaggio assume varie sembianze tra cui quelle del tignoso [2], personaggio infido e pericoloso anch'esso, il cui stigma rivelatore è rappresentato dalla malattia contagiosa che gli ricopre il capo. L'icona riflette l'antisemitismo classico che ha accompagnato gli ebrei per secoli. L'antisemitismo contemporaneo acquisirà caratteristiche completamente diverse, tenterà e riuscirà a ricomporre quel solco che distingueva e divideva gli ebrei dal resto della società. All' inizio dell'ottocento, infatti, le tradizionali comunità degli ebrei degli stati dell'Europa occidentale furono gradualmente smantellate, in conseguenza di un processo di globale emancipazione ed integrazione degli ebrei nella società. Nella Prussia del XIX secolo, ad esempio, tutta una serie di editti di emancipazione aveva eliminato quelle limitazioni e discriminazioni negative che rappresentavano il cuore dell'anti-

1 Il testo completo della favola è reperibile sul sito internet http://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/ebreo_nello_spineto. Anche in altre favole degli stessi autori compare la figura dell'ebreo con le stesse caratteristiche. Vedi ad esempio "Un buon affare" http://www.grimmstories.com/it/grimm_fiabe/il_buon_affare

2 Cfr. I. Calvino, *Fiabe italiane,* Milano, Mondatori, 1993 (1^ ed. Einaudi 1956).

semitismo classico [3]. Una delle conseguenze principale dell'emancipazione ed assimilazione degli ebrei nella società fu la nascita dell'"Ortodossia ebraica" all'interno di quelle stesse comunità ebraiche che si stavano dissolvendo, con l'obiettivo di ricreare i confini dell'identità ebraica, cemento e collante delle comunità, per evitare il compiersi di quest'ultima dispersione, una diaspora questa volta non subita con dolore, ma abbracciata di buon grado, per non dire con entusiasmo, da quasi tutti gli ebrei. Ma anche altrove si lavorava per tracciare nuovamente il solco tra le popolazioni, tentando di ricostruire la figura dell'ebreo, questa volta adattata alle nuove esigenze. Caso emblematico del nuovo vento che soffiava nell'Europa occidentale fu l'*affaire* Dreyfus [4], che mise in allarme la comunità degli ebrei occidentali assimilati. E a buon diritto. La prima metà del nuovo secolo vedrà la nascita di una nuova forma di antisemitismo, con la costituzione di nuove e diverse icone di spauracchio, la definizione di nuovi confini dell'identità di ebreo, in un crescendo vorticoso fino all'inizio del secondo conflitto mondiale, fino alla celebre frase di Hitler il quale, interrogato da vari funzionari preposti alle operazioni di rastrellamento e internamento su chi fosse ebreo, chi doveva essere internato e chi lasciato libero, non riuscendo essi a far coincidere i criteri contenuti nelle varie circolari ed editti governative con la popolazione che popolava i ghetti e i quartieri ebrei, Hitler, dicevo, a queste domande rispose: "*Wer Jude ist bestimme ich*." Chi è ebreo lo decido io.

Qualche anno dopo, nel 1948, sulla sponda asiatica del mediterraneo nasceva lo stato d'Israele, figlio del progetto sionista enunciato compiutamente nel Quinto Congresso Sionista tenutosi a Basilea nel 1901. Quel progetto, ultima propagine del colonialismo ottocentesco, espressione dei nazionalismi europei, aveva l'obiettivo dichiarato di dare una patria al popolo ebraico tramite la co-

[3] Sul tema vedi H. Arendt, *Le Origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004, 1^ ed 1973, pp. 3 e ss. Vedi inoltre B. Kimmerling, *The invention and decline of israeliness. State, society and the military*, Berkley (Ca), University of California Press, 2001, pp. 20 e ss.

[4] Il capitano Alfred Deyfus, ebreo assimilato, fu accusato nel 1894 di alto tradimento e, una volta dichiarato colpevole, degradato e deportato a vita dalla corte marziale francese. Alcuni anni dopo fu esonerato completamente da qualunque accusa e reitegrato nella sua posizione. Celebre a tal proposito fu l'articolo di Émile Zola "*J'accuse*". Sul tema vedi H. Arendt, *Le Origini del totalitarismo,* cit., pp. 124 e ss.

stituzione di uno stato per gli ebrei in terra di Palestina. Il progetto fu messo in pratica, e quasi cinquanta anni dopo fu dichiarata la nascita dello stato d'Israele [5].

Nella Dichiarazione di Indipendenza del 15 maggio 1948, giorno in cui si concludeva il mandato britannico, si proclamava: "la creazione di uno Stato ebraico in terra di Israele, che porterà il nome di Stato di Israele" [6]. Lo stato di Israele nasceva quindi con una ben precisa dichiarazione programmatica, quella di esser lo stato degli ebrei, di fornire finalmente una patria a questo popolo e di essere per il futuro la loro *homeland* [7]. In quanto tale, la nascente nazione sarebbe stata aperta all'immigrazione di tutti gli ebrei sparsi nel mondo a causa della diaspora, i quali non sarebbero stati più stranieri in terra straniera, ma avrebbero potuto ricongiungersi alla loro comunità nella terra dei loro padri. La Dichiarazione di Indipendenza infatti continuava affermando: "Lo Stato di Israele sarà aperto all'immigrazione ebrea e agli ebrei provenienti da tutti i Paesi della diaspora". Lo stato d'Israele sarebbe stato dunque, a partire dalla sua nascita uno stato ebraico, lo stato degli ebrei. Questa dichiarazione programmatica è il distillato più puro del progetto sionista della creazione dello stato d'Israele e rappresenterà da subito e fino ai giorni d'oggi la spina dorsale della nuova nazione. Verrà ben presto tradotta in politica interna ed estera, in norme e leggi, nonché, come sempre, in circolari e regolamenti ministeriali. Questo però, comporta il riproporsi ancora, a pochi anni di distanza dalla fine del secondo conflitto mondiale, della

[5] Per una ricostruzione del processo che ha portato alla costituzione dello stato d'Israele vedi I. Pappe, *La pulizia etnica della Palestina*, Roma, Fazi Editore, 2008.

[6] Più diffusamente si legge nella Dichiarazione d'Indipendenza: "È un diritto naturale del popolo ebreo essere, come tutte le altre nazioni, padrone del proprio destino sul suolo del proprio stato sovrano. Di conseguenza, noi, membri del Consiglio Nazionale rappresentante la comunità ebrea di Palestina e il movimento sionista, ci siamo qui riuniti, in questo giorno in cui si conclude il mandato britannico, e (in virtù) del diritto naturale e storico del popolo ebreo e conformemente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, proclamiamo la creazione di uno Stato ebraico in terra di Israele, che porterà il nome di Stato di Israele. (...) Lo Stato di Israele sarà aperto all'immigrazione ebrea e agli ebrei provenienti da tutti i Paesi della diaspora". Tratto dal Giornale ufficiale dello Stato di Israele, vol. 1, p. 1

[7] Sul tema di cittadinanza e appartenenza cfr. D. Zolo, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, La Terza, 1999. Sul tema cittadinanza e immigrazione cfr. S. Mezzadra. *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, Ombre Corte, 2006.

questione di definire i confini di questo popolo, quello degli ebrei, tenuti insieme dalla religione, ma non solo, dalla tradizione, ma non in maniera uniforme, da un passato comune, che però assume una storia e un'esperienza diversa a secondo della nazione in cui gli ebrei si sono trovati a vivere. Ci si trova nuovamente a definire i confini dell'identità ebraica in un contesto completamente nuovo e con uno scopo completamente diverso dal passato. Essere ebreo non rappresenta più uno stigma dalle pericolose conseguenze, ma questa volta un vantaggio: significa diventare cittadini *optimo iure* all'interno del nuovo stato. Se nella Germania nazista agli ebrei fu tolta la cittadinanza, nello stato d'Israele chiunque è ebreo ha diritto automaticamente alla cittadinanza grazie a una legge particolare: la Legge del Ritorno. In base a questa norma chiunque, ebreo, vive in un altro paese ha diritto a essere dichiarato cittadino israeliano [8].

A questo punto di nuovo, e a maggior ragione, si pone la domanda: chi è ebreo?

2. *La risposta nelle leggi*

Questo interrogativo è stato presto posto nella nazione da più parti, soprattutto in sede di interpretazione e applicazione di molte norme. Qui di seguito verrà affrontato il tema dal punto di vista giuridico, ponendo l'attenzione principalmente sulle leggi e i casi giurisprudenziali che hanno affrontato direttamente il tema [9], tracciando una mappa dei confini dell'identità dell'ebreo.

Partendo dalle norme, due, in particolare, sono le leggi che fanno riferimento alla denominazione di ebreo: la Legge del Ritorno del 1950, e la Legge del 1965 sul Registro della popolazione [10].

[8] Il testo completo della norma è reperibile sul sito del Ministero degli Esteri israeliano all'indirizzo http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1950_1959/Law%20of%20Return%205710-1950.

[9] Sul tema si veda C. Klein, *La démocratie d'Israel,* Paris, Éditions du Seuil, 1997, al quale si fa riferimento per la presente ricostruzione degli sviluppi giurisprudenziali in tema di identità ebraica e nazionalità.

[10] Per completezza, va nominata un'altra legge, che qui non verrà esaminata che fa riferimento all'identità ebraica ed è la legge sulla giurisdizione dei tribunali rabbinici (matrimoni e divorzi) del 1953 che si applica ai matrimoni e divorzi degli ebrei, cittadini o residenti

In particolare quest'ultima norma nell'articolo 2 prescrive che per ogni residente debbano essere fatte tredici iscrizioni nel registro e tra queste bisogna fornire due indicazioni che risultano essere problematiche: la religione (in ebraico *dat*) ed una menzione che si può tradurre con "etnia" o "nazionalità" (in ebraico *leom*). La norma non crea particolari problemi, ad esempio, per un arabo di nazionalità israeliana si iscriverà come arabo alla definizione "etnia" e come musulmano o cristiano, o come vorrà, alla rubrica "religione". Ma per un ebreo sarà possibile avere due denominazioni diverse alle due rubriche? In altri termini può essere ebreo in senso etnico (*leom*) senza esserlo in senso religioso, o l'inverso? La questione riguarda il rapporto tra questa identità etnica e la religione, se cioè la prima può prescindere dalla seconda o se invece l'aspetto religioso resta il cuore dell'appartenenza al popolo ebraico. Ed ancora nel caso in cui si voglia e si possa prescindere dall'aspetto religioso, quale può essere identificato il collante che cementa e decreta l'appartenenza ad un popolo soprattutto nel momento pre-nazionale in cui neanche il criterio della nazionalità può venire in soccorso (nel caso della Legge del Ritorno)? Nei primi dieci anni di vita del nuovo stato questa materia non era stata regolamentata, si tendeva ad accettare senza indagini le domande dei candidati che facevano richiesta di usufruire della legge del ritorno. Nel marzo 1958 il Ministro dell'Interno [11] il quale volle porre un principio di regolamentazione in base al quale sarebbe stata accettata la domanda di chi avesse dichiarato di essere ebreo "in buona fede" e comunque a condizione di non appartenere ad un'altra religione [12]. Il provvedimento fu però ben lontano dal risolvere la questione, in particolare il partito nazionale-religioso considerò troppo blando il riferimento religioso e lasciò la maggioranza.

Per questo motivo il primo ministro Ben Gourion il 27 ottobre 1958 ritenne di rivolgersi a cinquanta personalità ebree all'interno della Diaspora, denominati "i saggi di Israele" sottoponendo loro la domanda: "chi è ebreo?". Delle cinquanta personalità consultate, quarantacinque fornirono una risposta al quesito, e fra questi la

11 Il Ministro all'epoca era Israel Bar-Yehouda, appartenente al partito Ahdout Haavoda (l'Unione del lavoro), formato principalmente da *kibbouzim* ed era un partito estremamente laico.

12 Questo provvedimento aveva preso la forma di una circolare ministeriale indirizzata agli uffici che si occupavano della materia.

grande maggioranza (37) aderì alla visione religiosa ortodossa che vede una identità totale fra religione e nazionalità. Per cui chi è nato solo da padre ebreo non sarà considerato ebreo [13]. In conseguenza di ciò le istruzioni del ministro Bar Yehouda furono annullate e sostituite da altre che prevedevano le seguenti indicazioni: «È considerato ebreo una persona nata da madre ebrea o convertita al giudaismo e che non appartiene ad un'altra religione.»

In questo contesto nel 1962 si verificò l'*affaire* Oswald Rufeisen, conosciuto anche come Fratel Daniele il quale era nato in Polonia da padre e madre ebrei, morti entrambi nel campo di concentramento di Auschwitz. Rimasto orfano da bambino, Rufeisen fu adottato da una famiglia polacca e cresciuto secondo la religione cattolica che egli abbracciò fino a diventare frate Carmelitano. Egli domandò di beneficiare della Legge del Ritorno asserendo di non aver mai abbandonato il popolo ebreo nonostante la conversione e di poter usufruire della legge nonostante la stessa neghi i suoi benefici ad una persona convertita. Egli propose ricorso presso la Corte Suprema asserendo che in base all'*halakha*, il *corpus* della legge religiosa ebraica, la conversione non esiste, chi è ebreo non cesserà mai di esserlo per tutta la vita, ed il ricorrente chiedeva proprio di applicare il criterio religioso nell'interpretazione della legge del ritorno. La Corte Suprema invece ha rigettato il ricorso con una maggioranza di quattro contro uno, sostenendo invece che era il principio di laicità che caratterizzava sia la legge che lo stato. Di conseguenza, la Corte avrebbe interpretato la norma senza seguire criteri religiosi, per cui la conversione andava interpretata come un elemento che impediva l'applicazione della legge [14]. Di primo acchito ciò che si nota in questa sentenza è che, facendo ricorso ad un approccio laico alla materia, si è ottenuto un criterio ancora più selettivo e stretto che taglia fuori dall'appartenenza al popolo, meglio allo stato, chi ha consapevolmente scelto di aderire ad un'altra religione, mentre la religione continua a mantenere nel proprio seno chi ha "rinnegato". A tal proposito si può citare l'opinione minoritaria ed a favore del ricorrente del giudice Haïm Co-

[13] In base ai principi religiosi l'appartenenza alla religione ebraica si trasmette in linea materna, per cui solo chi nasce da madre ebrea può essere considerato ebreo.

[14] Frate Daniel ho ottenuto successivamente la cittadinanza in base ad un atto di naturalizzazione e la rubrica sul registro della popolazione relativo all'etnia è rimasta vuota.

hen, per il quale la sentenza era impregnata di "diasporismo", per cui la propensione a mantenere nel popolo ebreo chi ha abiurato vale solo in una situazione di esilio dove la religione non è solo religione ma il principale collante di un popolo disperso. In uno stato nazionale i criteri possono e debbono cambiare.

Sembra di leggere in questa sentenza la volontà di riscrivere in parte i contenuti del concetto di identità ebraica e di appartenenza etnica in considerazione del fatto che non si deve solo decretare l'appartenenza ad un popolo ma ora ad uno stato nazionale, che per di più ha la vocazione di essere lo stato degli ebrei.

Un altro importante caso relativo al rapporto tra etnia e religione è quello *Shalit c. Ministero degli Interni* in cui il ricorrente era un ebreo di nazionalità israeliana, il quale aveva sposato all'estero una donna non ebrea da cui aveva avuto due figli. Una volta tornato in patria aveva chiesto di scrivere i figli come ebrei sotto la rubrica "etnia" del registro della popolazione ed, in seguito al rifiuto del Ministro dell'Interno aveva fatto ricorso alla Corte. Il presidente dell'organo giudicante (Shimon Agranat) tentò di evitare di pronunciare sull'argomento indirizzando una lettera al Primo Ministro, all'epoca Golda Meir, chiedendo la soppressione della rubrica "etnia". Il Ministro si rifiutò di aderire alla richiesta del Giudice e la Corte, per la prima volta in una formazione di nove membri, non potè esimersi dal pronunciarsi in materia. Con una maggioranza di cinque contro quattro la Corte si pronunciò a favore del ricorrente stabilendo che i due figli del ricorrente fossero iscritti nel registro come ebrei. La decisione era stata adottata affrontando la materia dal punto di vista amministrativo, chiedendosi cioè come l'Amministrazione, in questo caso il Ministero degli Interni, avrebbe dovuto ricevere le dichiarazione degli amministrati. Secondo la Corte l'Amministrazione non può sindacare sulla veridicità delle opinioni dei familiari e deve accettare le loro dichiarazioni fatte in buona fede. In altri termini la Corte ha adottato un criterio soggettivo di definizione lasciando piena libertà ad ogni cittadino israeliano di esprime quale sia il contenuto da dare alla definizione di ebreo lasciando questa clausola della buona fede così ampia ed indefinita, sulla cui sindacabilità si potrebbe poi aprire un capitolo infinito. Come è facile immaginare, questo caso provocò una forte reazione dei partiti religiosi che chiesero ed ottennero, due mesi dopo, la modifica della Legge sul Registro che per la prima volta fornì una definizione di ebreo: "È considerato come ebreo colui il quale è nato da madre

ebrea o che si è convertito al giudaismo e che non appartiene ad un'altra religione". L'epilogo della vicenda è bizzarro perché alla coppia è nato un terzo figlio il quale, in conseguenza di questo emendamento, non è stato scritto nel registro come ebreo al pari dei suoi fratelli.

Anche in materia di conversione che consentirebbe a chiunque di aderire alla religione ebraica, di entrare a far parte del popolo ebreo i parametri non sono chiari ed è forte l'influenza dei partiti religiosi che esprimono le istanze ortodosse. Storicamente il giudaismo ha cessato di fare proselitismo da quindici secoli e la conversione è possibile, ma è molto difficile da ottenere. Dopo la modifica della legge suindicata i partiti religiosi hanno premuto affinché dopo la frase "si è convertito al giudaismo" fosse aggiunta la dicitura "secondo la *halakha*" indicando così come valide solo le conversioni ortodosse ed escludendo quelle riformate, liberali o conservatrici. Questa aggiunta non fu mai apposta nonostante le forti pressioni dei partiti religiosi soprattutto a seguito della forte opposizione dei partiti riformati e conservatori americani. Una svolta alla questione fu data nel 1986 quando, in seguito ad una sentenza della Corte Suprema [15], una conversione riformata, celebrata negli Stati Uniti fu riconosciuta sufficiente per l'iscrizione come ebreo sotto la rubrica "etnia". La Corte ha però vietato l'aggiunta dell'iscrizione "convertito/a", ma la sentenza non chiude completamente la questione poiché ancora non è stato chiarito come comportarsi con una conversione non ortodossa celebrata in Israele.

3. *Essere ebreo e la Legge del Ritorno. Il lento abbandono del criterio religioso*

La questione di chi sia ebreo assume una rilevanza ancora maggiore nella Legge del Ritorno, norma che rappresenta la traduzione in pratica politica e normativa della definizione di Israele come stato degli ebrei. La legge stabilisce che qualunque ebreo che viva in un'altra nazione, per il semplice fatto di essere ebreo ha il diritto di ottenere la cittadinanza nello stato d'Israele. Per l'appli-

15 Il caso è *Chochana Miller c. Minstro degli Interni, Recueil des arrets de la Cour Supreme*, vol. 40, t. 4, 1986, p. 436.

cazione di questa norma, quindi, risulta ancora più importante dare una chiara definizione di chi sia ebreo e possa quindi ottenerne i benefici [16]. E proprio questa norma, che da un lato consacra il carattere ebraico dello stato, dall'altro lato apre alla possibilità di un allargamento dei confini dell'identità ebraica. La legge infatti consente di ottenere la cittadinanza non solo a chi è ebreo ma anche al coniuge, ai figli ed ai nipoti, "ad eccezione di una persona che è stato ebreo e si sarà convertito ad un'altra religione". Questa norma apre quindi i confini dello stato a nuclei familiari molto numerosi di cui solo il capostipite magari risulta essere ebreo secondo la definizione ortodossa mentre gli altri componenti non lo sono. Del resto la norma chiede solo che i candidati non si siano convertiti ad un'altra religione. La norma consente d'altro canto di ottenere immediatamente la cittadinanza, una volta accertata la presenza dei requisiti necessari, e di godere di tutti i diritti civili collegati, entrando a far parte immediatamente nella vita sociale e politica del paese. Questa potenzialità della legge è emersa in maniera evidente dagli anni novanta dello scorso secolo fino ad oggi. Se infatti fino ad allora coloro che usufruivano dei benefici della legge del ritorno avevano in linea di massima tutte le caratteristiche richieste dalle autorità religiose ortodosse, dagli anni novanta in poi si è assistito ad una massiccia immigrazione quantificabile in 300.000-350.000 persone provenienti soprattutto dall'ex Unione Sovietica, facenti parte di famiglie ebree, che non avevano i requisiti richiesti dalla religione ortodossa per essere considerati tali, ma avevano quelli richiesti dalla legge. Questi nuovi migranti erano attirati in Israele dal progressivo aumento del tenore di vita e della ricchezza della nazione. La loro migrazione assumeva quindi i caratteri comuni ai movimenti migratori causati da esigenze di lavoro e perdeva quel carattere "etnico" della migrazione ebraica per tornare nella terra dei padri. L'apertura a questo flusso era motivata anche dal bisogno di manodopera operaia in seguito alla prima *Intifada* (dicembre 1987). L'inasprirsi del conflitto aveva portato il governo Israeliano a chiudere i Territori Occupati bloccando così l'impiego della numerosissima manodopera palestinese che quotidianamente si recava a lavorare all'interno del territorio

16 La norma prevede all'art. 4 (b) che: «per quanto disposto dalla presente legge, viene considerata ebrea la persona nata da madre ebrea, o che si è convertita al giudaismo e non appartiene a un'altra religione».

israeliano, creando un vuoto nell'economia israeliana. Questi lavoratori sono stati sostituiti dai nuovi migranti ebrei, secondo la definizione della Legge del Ritorno, provenienti dall'ex Unione Sovietica cui è stata concessa la cittadinanza e sono stati integrati gradualmente nella società israeliana (soprattutto Ashkenazzita). Frequentano infatti le scuole israeliane, svolgono il servizio militare nell'esercito, votano e sono politicamente e socialmente identici agli altri ebrei, contrariamente alla manodopera palestinese che hanno sostituito, che quotidianamente ritornava nei Territori Occupati. Un autore, Oren Yiftachel [17], legge in questa apertura all'immigrazione dalla Russia negli anni novanta un cambiamento della definizione dell'identità ebraica. Questi nuovi cittadini sono stati integrati in tutti gli ambiti della vita dello stato, in particolare nell'accademia, le arti, la politica e l'esercito. Questo fenomeno, secondo Yiftachel, ha portato sia ad una secolarizzazione maggiore della vita dello stato sia principalmente a una etnicizzazione dell'identità ebraica, basata non più su criteri religiosi ma etnici. Tutto questo non è avvenuto senza un conflitto ed una forte opposizione della componente religiosa che, in campo politico, negli ultimi venti anni ha reso più forte e più radicale la sua presenza nella Knesset, portando ad un conflitto intra-ebraico anche violento. Ricordiamo che fu un colono ebreo estremista che il 4 novembre 1995, a Tel Aviv, uccise il capo del governo israeliano Yitzhak Rabin.

In realtà questa evoluzione segue quella della popolazione ebrea che ha colonizzato la Palestina. Dall'inizio del XX secolo i pionieri del progetto sionista, chiamati *Yishuv*, descrissero sé stessi con i tratti eroici tipici di chi fonda una nazione in un contesto ostile: avversione delle popolazioni indigene (anche se le descrizioni prevalenti indicavano la Palestina come una terra praticamente deserta), inciviltà e arretratezza delle istituzioni, luoghi inospitali dalle condizioni quasi proibitive. In tale ambiente lo *Yishuv* era riuscito, nonostante tutto, a creare una patria prospera, l'immagine ricorrente è quella del deserto che, grazie all'opera dei coloni, fiorisce. Tutto questo supportato e motivato dalla missione religiosa, ritornare ad abitare la terra promessa e adempiere finalmente le profezie. L'aspetto religioso era quindi fondamentale, lo si

17 O. Yiftachel, *Ethnocracy. Land and identity politics in Israel/Palestine*, Philadelphia, University Of Pensilvania Press, 2006, pp. 118 e ss.

era scelto come elemento principale dell'identità ebraica ed era il motivo per cui era stata scelta la Palestina come luogo di fondazione del nuovo stato [18]. Con la nascita d'Israele nel 1948 il paese si aprì all'immigrazione di migliaia di ebrei provenienti dall'Europa che venivano guardati dagli *Yishuv* con sospetto, soprattutto perchè volevano che l'identità collettiva del nuovo stato fosse modellata sulle loro caratteristiche, essendo loro, in fondo, i veri fondatori della azione. Gli emigranti sopravvissuti alla guerra venivano visti come "distrutti" dagli eventi appena vissuti e le sofferenze da loro patite potevano oscurare nell'opinione pubblica gli enormi sforzi e sacrifici che gli *Yishuv* avevano dovuto affrontare e che sembravano non avere il risalto che meritavano. In realtà la posta in gioco riguardava l'egemonia all'interno della nuova nazione e quale gruppo potesse aggiudicarsi la posizione di *leadership*. I nuovi immigranti, infatti, erano per lo più Ashkenazziti [19], coloro che, cioè, per tutti i decenni passati avevano finanziato il progetto sionista. Al di là di questa iniziale lotta per l'egemonia nel paese, l'ideologia religiosa rimaneva la spina dorsale e il supporto del progetto sionista. Ma ben presto le tensioni e le guerre con i paesi confinanti, l'impossibilità di inglobare tutte le regioni indicate nell'antico testamento all'interno del nuovo stato [20], la crescente secolarizzazione della società hanno portato ad un indebolimento del mito religioso, lasciando scoperte in alcuni casi le tracce di una politica ben più pragmatica. In particolare il paese ha dovuto perseguire l'obiettivo fondamentale della nazione, ossia creare e mantenere l'ebraicità d'Israele, questo soprattutto arginando ed espellendo la popolazione locale palestinese [21], e poi aprendo le porte all'immi-

[18] Lo storico fondatore del movimento sionista, Theodor Herzl, aveva inizialmente pensato all'Argentina come luogo di nascita della nuova Israele per l'abbondanza di terre e risorse che offriva. Successivamente prese in considerazione il Protettorato britannico dell'Uganda per ragioni di convenienza politica. La Palestina era stata scartata inizialmente come opzione, per la scarsità di risorse della zona ed il suo clima arido.

[19] È questo il nome che, tradizionalmente, viene dato agli ebrei provenienti dall'Europa.

[20] Ricordiamo che la West Bank, chiamata in Italia Cisgiordania, viene definita nel linguaggio ufficiale col nome delle due regioni bibliche della Giudea e Samaria. Questa regione fa parte dei Territori Occupati, ufficialmente non parte dello stato d'Israele.

[21] Sul tema vedi I. Pappe, *La pulizia etnica della Palestina*, cit.

grazione ebrea. Questo ha portato all'ingresso nel paese di altri gruppi di ebrei di diversa provenienza: innanzitutto i Mizrahi, provenienti dal nord Africa e dall'Asia minore, poi i Falashà, ebrei originari dell'Etiopia, e poi, infine gli ebrei provenienti dalla Russia. Tutti costoro erano portatori di caratteristiche ed identità diverse, per gli ebrei provenienti dalla dissolta Unione Sovietica, come abbiamo visto, il criterio religioso non aveva più alcuna valenza e costruire dei confini identitari che riunisse popolazioni provenienti da contesti così diversi, diventerà una delle sfide dello stato dopo gli anni 70. Queste massicce immigrazioni, infatti hanno portato alla creazione di gruppi interni al paese che mantengono tutt'oggi dei confini sociali ben definiti, tant'è vero che la società israeliana ebrea attuale risulta un mosaico in cui l'appartenenza a un gruppo piuttosto che ad un altro significa uno posizione più o meno elevata nella scala sociale. Il modello dell'egemonia dei gruppi che ha accompagnato la nascita della nazione, infatti, permane nella società israeliana con una stratificazione che vede al vertice gli Ashkenazziti e verso le posizioni più marginali Mizrahi e Falashà. Questa scala sociale corrisponde ad una localizzazione spaziale, laddove i gruppi marginali si trovano ad abitare le zone più periferiche e potenzialmente pericolose perché vicine ai confini con i Territori Occupati o gli stati arabi. Questi gruppi sono tenuti distinti gli uni dagli altri ed hanno posizioni man mano meno privilegiate nella localizzazione, nelle condizioni sociali e nell'allocazione delle risorse. A queste grosse differenze fra i gruppi gli elementi culturali e religiosi fanno in pratica solo da specchio. Verso l'esterno, però, la "comunità ebraica" si presenta omogenea ed uniforme in vista del comune pericolo: la sopravvivenza dello stato d'Israele che altro non significa se non il mantenimento di Israele come stato ebraico.

4. *Cosa vuol dire distruggere Israele*

Compiendo un analisi appena più attenta, infatti, appare chiaro che oggi l'esistenza dello stato d'Israele non è minacciata da invasioni o attacchi militari – l'esercito palestinese è inesistente, gli stati arabi non formulano una minaccia temibile da decenni, la preziosa alleanza con gli Stati Uniti è sempre più solida e Israele è l'unica nazione nella regione a possedere armi nucleari e l'alleato

americano ha da sempre fatto in modo che la situazione restasse immutata. La vera minaccia è che Israele continui a vivere, ma come stato bi-etnico o bi-nazionale, patria indifferente di ebrei e arabi-palestinesi. Questa nazione potrebbe anche includere i territori contesi della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, ma a questo punto sarebbe indifferente. Certo, non sarebbe indifferente per gli ebrei israeliani di oggi, la grande maggioranza, che continuano a vedere la propria nazione come l'avveramento del progetto sionista di uno stato etnico-confessionale. In quest'ottica il progetto di un unico grande stato per ebrei e arabi-palestinesi integrati ed assimilati sarebbe realmente la distruzione di *Eretz Israel*, lo stato ebraico sionista. Politicamente, questa proposta non viene quasi più prospettata da nessuna parte e giuridicamente l'identità ebraica dello stato viene ribadita con forza. Un esempio di ciò è rappresentato dalle norme in materia elettorale e i requisiti per partecipare alle elezioni e i casi giurisprudenziali che hanno accompagnato la loro attuazione.

Il primo caso si verificò nel 1965, anno in cui il gruppo denominato El Ard (la Terra), costituito da un gruppo di arabi israeliani di tendenza nazionalista e socialista, fu sciolto dal Ministero della Difesa perché considerato come potenzialmente pericoloso. Qualche settimana dopo alcuni membri del gruppo sciolto avevano presentato una lista elettorale alle imminenti elezioni per la Knesset, con una domanda che conteneva tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge. La Commissione centrale di controllo delle elezioni rifiutò la domanda di partecipazione alle elezioni ritenendo che si trattasse in sostanza della ricostruzione di un gruppo sciolto. I membri delle lista presentarono ricorso presso la Corte Suprema che rigettò il ricorso [22] con una maggioranza di due giudici (S. Agranat e Y. Sussmann) contro uno (Haïm Cohen). Il motivo per cui la Corte ha motivato la decisione è che nel suo programma elettorale la lista voleva mettere in discussione l'esistenza dello stato d'Israele come stato ebraico e per questo motivo le istituzioni avevano il diritto di impedire a questo movimento di presentarsi alle elezioni.

In seguito a diverse vicende di questo tipo la Knesset decise di

[22] La decisione è *Yeredor c. Commissione Centrale di controllo delle elezioni a la sesta Knesset, Raccolta dei casi della Corte Suprema,* vol. 19, t.3, p. 365.

adottare un emendamento alla *Basic Law: The Knesset*[23], che ora prevede:

"Prevention of participation of candidates' list[24]

7A. A candidates' list shall not participate in elections to the Knesset if its objects or actions, expressly or by implication, include one of the following:

(1) negation of the existence of the State of Israel as the state of the Jewish people;

(2) negation of the democratic character of the State;

(3) incitement to racism."[25].

Nel testo vengono dichiarati degni di tutela i due principi della democraticità dello stato e l'irrinunciabile caratteristica dell'ebraicità dello stesso.

Un altro caso giurisprudenziale relativo all'ammissibilità di lista elettorali si è verificato nel 1984[26] quando la commissione di controllo si era rifiutata di autorizzare la partecipazione alle elezioni a due liste. La prima era la Lista Progressista per la Pace, una formazione ebreo-araba che voleva la creazione di uno stato palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. La seconda era la lista Kah del rabbino Cahana, oggettivamente razzista che rifiutava l'ordine democratico e liberale. La Corte autorizzò entrambe le liste a presentarsi alle elezioni con delle motivazioni che hanno lasciato perplessi i commentatori. Riguardo la Lista progressista per la pace, contro la quale la Commissione aveva addotto le stesse argomentazioni usate per l'esclusione della lista El Ard, la Corte ha confermato la sua giurisprudenza ma ha ravvisato che nella pre-

23 La Corte ha emesso il dispositivo della sentenza contenete l'ammissione alle elezioni il 28 giugno 1984 (le elezioni si dovevano tenere il 23 luglio 1984), ma i motivi della sentenza furono pubblicati il 15 maggio 1985. L'emendamento alla legge fondamentale fu adottato il 31 luglio 1985.

24 Il testo completo è riportato nel sito: http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm.

25 È stata introdotta anche un'altra modifica in materia elettorale relativa ai controlli sull'ammissione alle lezioni. In fatti ora è possibile fare ricorso alla Corte Suprema anche per chiedere l'esclusione di una lista ammessa in violazione delle norme in materia. I soggetti legittimati a presentare simile ricorso sono: Il presidente della commissione di controllo delle lezioni, *l'attorney general*, un quarto dei membri della commissione.

26 Il caso è *Neiman ed altri c. Presidente della Commissione di controllo delle elezioni alla undicesima Knesset, Raccolta dei casi della Corte Suprema*, vol. 39, t. 2, p. 225.

sente lista non vi era l'intento di mettere in discussione il carattere ebraico dello stato. Lo stesso in pratica vale per la lista Kah: sebbene il suo carattere razzista ed antidemocratico fosse da condannare, i candidati non intendevano minare il carattere ebraico dello stato per cui anche questo caso non poteva essere equiparato al caso El Ard [27]. Sebbene la sentenza abbia suscitato perplessità fra i commentatori, sembra che nella breve giurisprudenza della Corte vi sia una certa coerenza nel salvaguardare il carattere ebraico dello stato. Solo se una lista elettorale mina questo elemento verrà considerato pericolosa, nel caso in cui abbia dei contenuti antidemocratici, la Corte esprime una riprovazione morale ma non ne dichiara l'antigiuridicità. La Corte sembra aver rilevato un vuoto giuridico e sistematico di un ordinamento che afferma con forza l'elemento ebraico dello stato ma che non fa cenno al regime politico della democrazia. In questo vuoto la Corte non ha deciso di colmare la lacuna e di regolamentare la materia utilizzando principi democratici, ma ha applicato semplicemente la norma esistente sottolineando in questo modo il grosso vuoto.

5. *Tirando le fila del discorso*

Questa panoramica sull'identità ebraica ha mostrato il ruolo fondamentale che ha giocato l'elemento religioso e la concezione ortodossa di chi sia ebreo. Si è visto, però, che la concezione religiosa è stata a volte accantonata per applicare invece criteri laici e secolari per decidere in materia di identità e quindi di cittadinanza. Questo bilanciamento non sembra però il frutto di un semplice gioco di equilibrio tra le tante voci all'interno di uno stato ed una società, quanto piuttosto la scelta consapevole di una concezione religiosa o secolare a secondo di quale si adattasse meglio alle esigenze del momento per allargare o restringere i confini dell'identità ebraica, e di conseguenza della cittadinanza israeliana, così

[27] Nella formazione di questa sentenza due giudici (su cinque) hanno espresso un parere dissenziente. Per il Giudice Miriam Ben Porat, in mancanza di una previsione legislativa nessuna lista può essere esclusa, stravolgendo così anche la giurisprudenza del caso El Ard. Secondo il giudice Aharon Barak sarebbe possibile estendere invece questa giurisprudenza al caso di una lista razzista, ma a condizione che sia veramente pericolosa e metta a rischio lo stato e la democrazia.

cruciale per la vita di questo nuovo stato che deve e vuole riempire i suoi confini nazionali. Nella prima parte della vita della nazione israeliana in cui bisognava fondare "l'ebraicità" dello stato, il contributo che poteva dare la religione era fondamentale, sia perché era l'elemento più importante e collante della diaspora che sembrava stesse per terminare, sia perché forniva un radicato bagaglio ideologico che giustificava la legittimazione a prendere possesso della Palestina. Ed ancora e di più consentiva di fissare confini netti e ristretti al concetto di identità ebraica. Ma non c'è stata mai da parte dello stato un'adesione totale alla visione religiosa, anzi gli organi istituzionali si sono distaccati dalle tesi ortodosse nel momento in cui le esigenze dello stato andavano oltre quelle religiose. Nel caso di Fratel Daniel la Corte Suprema non ha applicato la norma ortodossa che avrebbe consentito di considerare il monaco cristiano come parte ancora del popolo ebraico, ma ha interpretato la legge applicando criteri laici che hanno consentito di escludere il ricorrente dai benefici della Legge del Ritorno. Riguardo tale concetto Oren Yiftachel scrive: «In summary, religion has played a central role in the making of the Israeli ethnic regime, but it has been subordinate to the exigencies of the ethnic nation» [28]. Lo stato, nei numerosi braccio di ferro ingaggiati con le forze religiose, ha spesso negato loro grosse concessioni, e riguardo la Legge del Ritorno il criterio ortodosso relativo all'identità ebraica non è stato inserito. Negli ultimi due decenni le esigenze della nazione ebraica sono mutate, ed abbiamo visto come in virtù di ciò sia stato consentito l'immigrazione e l'integrazione di migliaia di persone provenienti dall'ex Unione Sovietica. Assistiamo quindi ad un cambiamento non solo del contenuto del concetto di identità ebraica ma anche ad un allargamento dei suoi confini per cui c'è un graduale svuotamento del contenuto religioso e, come accennato in precedenza, una "etnicizzazione" del concetto di ebraicità. Questo si è accompagnato ad una secolarizzazione della società israeliana ed anche della vita politica, non senza però scontri e contrasti forti con le parti più ortodosse sfociati a volte in atti di grande violenza come l'omicidio del Primo Ministro Yitzhak Rabin nel 1995. Sembra però che una concezione etnica dell'identità ebraica possa rispondere meglio alle esigenze ed alle sfide che in questi anni deve affrontare

28 O. Yiftachel, *op. cit.*, p. 122.

lo stato israeliano. Il concetto religioso nei primi anni di fondazione della nazione era stato fondamentale sia perché era ciò che principalmente aveva tenuto unita la diaspora per molti secoli, sia perché forniva una potente motivazione e giustificazione ideologica alla occupazione della Palestina come terra promessa da Dio [29]. E l'eterno diritto di origine divina ad occupare qualunque parte della terra promessa aveva fornito, nei decenni successivi alla fondazione dello stato anche un supporto ideologico per gli insediamenti dei coloni nei territori occupati. Non sembra un caso che la secolarizzazione della vita dello stato si sia accompagnato allo storico abbattimento di alcuni insediamenti dei coloni negli ultimi anni che forse non è stato significativo dal punto di vista del concreto smantellamento degli stessi nei Territori Occupati, ma ha avuto una forte valenza simbolica. Esso rappresenta la deroga a un principio fino ad allora ritenuto inviolabile: continuare nella riconquista della terra promessa. I contenuti di questo concetto quindi, dell'identità ebraica, parlano non solo del rapporto tra istanze secolari e forze religiose, ma anche del rapporto con gli arabi palestinesi, con il territorio ed i territori occupati. L'etnicizzazione del concetto di identità ebrea ha consentito, tramite l'ingresso nel paese di centinaia di migliaia di "ebrei" russi, la modificazione di una parte di della società e della forza lavoro in particolare operaia e l'esclusione per non dire l'espulsione dal tessuto sociale della corrispondente quantità di arabi palestinesi non cittadini. Abbiamo visto che poi questi nuovi immigrati sono stati pienamente integrati fornendo loro, tra l'altro, tramite l'inclusione in istituzioni fortemente disciplinanti come la scuola e l'esercito, il grosso del bagaglio ideologico e culturale dello stato. Ed ha coinciso col (breve) periodo in cui si è voluto applicare gli accordi di Oslo relativamente agli insediamenti israeliani.

Alla fine di questa breve panoramica sulla questione di chi può essere definito ebreo si può osservare che i confini di questa "identità" sono stati modellati in base alle esigenze del nuovo stato fino ad includere porzioni di popolazioni di cui la nazione aveva bisogno ed escluderne altre dannose alla sopravvivenza della stessa. Le zone periferiche di questa cartografia complessa di popolazioni che sono state riunite nel *corpus* apparentemente organico e uniforme

29 Sul tema vedi B. Kimmerling, *The invention and decline of israeliness*, *op. cit.*.

definito come popolo ebraico, sono state estese o contratte e usate come strumento nel completamento, ancora a venire, del progetto sionista di colonizzazione della Palestina. La concretizzazione fisica di questa metafora spaziale, materializzazione quasi perfetta di ciò che viene fatto a livello di discorsi, è il Muro di divisione che Israele unilateralmente sta costruendo in Palestina [30]. Progettato con lo scopo dichiarato di proteggere Israele dalle popolazioni ostili, segue un percorso che cambia continuamente superando ampiamente la *Green Line*, originario confine che l'ONU nel 1948 aveva tracciato tra lo stato palestinese e quello di Israele, col risultato di inglobare ed escludere zone in base all'esigenza della nazione. Sul Muro il demografo italo-israeliano Sergio della Pergola ha scritto "la barriera più di ogni altra cosa è un simbolico memento del fatto che la separazione fra le due parti è inevitabile" [31] e, aggiungerei, vitale. L'esigenza fondamentale è che venga evitata la confusione fra le popolazioni, la caduta dei confini delle "identità" che comporterebbe la distruzione dello stato ebraico, il crollo dell'ordine discorsivo su cui si fonda la legittimazione di un "popolo" – un gruppo – ad avere il possesso di una terra e le sue risorse. A questo fine, sembra, che la definizione e il mantenimento dell'identità ebraica nel *corpus* del diritto pubblico sia fondamentale. Lo sbiadirsi delle "identità", così come la fusione delle popolazioni porterebbe ad un'altra alternativa: una terra, la Palestina o Israele come la si vuole chiamare, che appartiene a chi la abita e costoro decidono le sorti della nazione. Questo però rappresenterebbe la fine del progetto sionista. In quest'ottica quindi l'"identità" ebraica rappresenta il mezzo attraverso il quale lo stato d'Israele così concepito si mantiene in vita. Israele, lo stato degli ebrei, laddove per ebreo si sa quasi esattamente cosa si intende.

30 Sul tema vedi in questo volume, G. di Costanzo, *The fence. Il muro in Palestina.*

31 S. Della Pergola, *Israele e Palestina: la forza dei numeri. Il conflitto mediorientale fra demografia e politica*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 201. Della Pergola in Israele è titolare della *Shlomo Argov Chair in Israel-Diaspora Relations* e direttore della *Division of Jewish Demography and Statistics* nella *Hebrew University* di Gerusalemme. È *senior fellow* al *Jewish People Policy Planning Institute*, un centro indipendente di studi strategici.

BIBLIOGRAFIA

H. Arendt, *Le Origini del totalitarismo*, Torino, Einaudi, 2004 (1^ ed 1973).
S. Della Pergola, *Israele e Palestina: la forza dei numeri. Il conflitto mediorientale fra demografia e politica*, Bologna, il Mulino, 2007.
B. Kimmerling, *The invention and decline of israeliness. State, society and the military*, Berkley (Ca), University of California Press, 2001.
C. Klein , *La démocratie d'Israel,* Paris, Éditions du Seuil, 1997.
S. Mezzadra. *Diritto di fuga. Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, Ombre Corte, 2006.
I. Pappe, *La pulizia etnica della Palestina*, Roma, Fazi Editore, 2008.
O. Yiftachel, *Ethnocracy. Land and identity politics in Israel/Palestine*, Philadelphia, University Of Pensilvania Press, 2006.
D. Zolo, *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

SITOGRAFIA

http://www.grimmstories.com/it
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1950_1959/Law%20of%20Return%205710-1950.
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm.